



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

ORDINANZA N. 18 DEL 05/03/2021

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Campogalliano (MO) – Regolamentazione dell'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici di cui all'art. 41, d.p.c.m. 02/03/2021, dal 06/03/2021 al 21/03/2021 compresi.

LA SINDACA

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- -legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 19 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020;
- il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020;



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

- la legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- la legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 8 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 22 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021;
- la legge 29 gennaio 2021, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 9 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 febbraio 2021;
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 02 marzo 2021;

Visti i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 3 "Misure urgenti di carattere regionale o infra regionale" del DL 25 marzo, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista, in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2021, n. 25 che stabilisce, a partire dal 4 marzo fino al 21 marzo 2021, per i Comuni della Città Metropolitana di Bologna e per i comuni della provincia di Modena, l'applicazione delle



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

Preso atto dell'incremento dei casi da Covid-19, a livello nazionale e regionale, anche con particolare riferimento alla nostra provincia, e, pertanto, dell'aggravarsi della situazione epidemiologica avente carattere particolarmente diffusivo;

Considerato che al fine di limitare e contrastare il diffondersi del Covid-19 si rende necessario disporre ulteriori provvedimenti limitativi relativamente all'uso dei parchi, aree verdi e giardini pubblici (area Laghi Curiel compresa);

Visto il Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018, in particolare gli articoli 11, 12 e 15;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. che **da 6 marzo al 21 marzo 2021 compreso** rimangano aperti tutti i parchi aree verdi e giardini pubblici (area Laghi Curiel compresa) presenti sul territorio del Comune di Campegalliano, con le seguenti restrizioni.

E' fatto divieto a tutti di:

- utilizzare i giochi per bambini, compresa la pista da pattinaggio posta nel parco pubblico di via Lelli;
- utilizzare il campo di sgambamento cani presente nel parco denominato "Le Montagnole";
- utilizzare gli attrezzi sportivi per adolescenti e adulti, campi da gioco e qualsiasi altra struttura;
- sedersi sulle panchine pubbliche.

2. di dare atto che l'accesso è condizionato da quanto disposto dall'articolo 41, comma 2 del predetto D.P.C.M. e precisamente:

- l'accesso al parco o aree verdi e giardini pubblici (area Laghi Curiel compresa) è possibile se ricompreso in uno spostamento motivato "da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute" oppure per svolgere attività motoria, in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine);

- in tutti i parchi aree verdi e giardini pubblici (area Laghi Curiel compresa) permane il divieto di assembramento e di stazionamento delle persone per qualsiasi tipo di attività;



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

- nei parchi, aree verdi e giardini pubblici (area Laghi Curiel compresa) permane l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale;

3. di dare altresì atto che restano valide tutte le disposizioni e i divieti contenuti nel Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018;

4. di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Responsabile del Settore Ambiente;

5. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

Che alle violazioni della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 4 del Decreto Legge 19 del 2020.

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.




La Sindaca
Paola Guerzoni